

Spa, la comunione non evita il fallimento

CASSAZIONE

L'ente originario resta responsabile verso i vecchi creditori

Angelo Busani

Non si sottrae al fallimento la società che si trasforma in comunione d'azienda. La trasformazione di una società di capitali dà luogo a una «circolazione di diritti» dalla società trasformata ai partecipanti alla comunione. La Cassazione, con l'ordinanza 23174, depositata ieri, nel giudicare fallibile la società trasformata propone un articolato ragionamento sul tema della trasformazione, partendo dalla premessa secondo la quale l'istituto della trasformazione comprende «una serie di fenomeni diversi» e anche «molto lontani tra loro».

Il legislatore avrebbe accorpato sotto l'etichetta della trasformazione alcune eterogenee fattispecie accomunate solo dal fatto della necessaria presenza di una struttura societaria all'inizio o all'esito della trasformazione. Con la conseguenza che l'istituto della trasformazione «non può sicura-

mente essere assunto in termini di blocco "unico", con risvolti identici per tutte le diverse fattispecie tipo in cui l'istituto stesso può venire a manifestarsi».

Con specifico riferimento all'ipotesi di trasformazione di una società di capitali in una comunione di azienda, si tratta di una operazione che modifica il regime di responsabilità patrimoniale proprio della precedente struttura giuridica: all'autonomia patrimoniale dell'ente originario viene a fare seguito la sussistenza di una pluralità di patrimoni (quelli degli ex soci, divenuti comproprietari) sui quali vengono a concorrere le ragioni dei creditori anteriori alla trasformazione con le ragioni dei loro creditori individuali.

I creditori di titolo anteriore alla cancellazione dell'ente originario comunque continuano a potersi avvantaggiare del regime di responsabilità proprio dell'ente originario, il quale, nonostante l'intervenuta trasformazione, conserva la caratteristica della sua fallibilità che l'intervenuta trasformazione non è idonea a impedire.